



Città di
CORNATE D'ADDA

Provincia di Monza Brianza

REGOLAMENTO

DELLE COMMISSIONI

CONSILIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2019

Art. 1 – Istituzione e cessazione.

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel proprio ambito le Commissioni Consiliari permanenti e determina, per ciascuna di esse, le materie di competenza ed il numero dei componenti.
2. Il Consiglio Comunale può, in ogni momento, istituire nuove Commissioni permanenti o modificare le competenze di quelle esistenti.
3. Le Commissioni Consiliari permanenti restano in carica per la durata del Consiglio Comunale. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, i componenti delle Commissioni cessano automaticamente dalla carica.

Art. 2 – Nomina dei commissari.

1. Le Commissioni permanenti sono nominate dal Consiglio Comunale e composte da Consiglieri comunali designati dai Capigruppo. Le designazioni sono inviate dai Capigruppo al Presidente del Consiglio e da questi comunicate al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla loro trasmissione.
2. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.
3. I Consiglieri possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti delle quali non fanno parte, senza diritto di voto.
4. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Capogruppo del gruppo consiliare di appartenenza designa un altro Consigliere con la procedura prevista al comma 1 del presente articolo.
5. Ogni Consigliere può farsi sostituire nelle sedute delle Commissioni permanenti da un altro consigliere del suo gruppo, mediante delega scritta.
6. La carica di membro di Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità.

Art. 3 – Rappresentanza dei Gruppi Consiliari nelle Commissioni.

1. La composizione delle Commissioni consiliari rispetta i rapporti di proporzione esistenti tra i Gruppi rappresentati in Consiglio Comunale al momento dell'istituzione di ciascuna Commissione.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2 comma 3 e 7 comma 1, ai consiglieri usciti dal gruppo di appartenenza come risultante dalle elezioni non spetteranno le garanzie di rappresentanza proporzionale nelle Commissioni già istituite all'interno del Consiglio Comunale.

Art. 4 – Presidenza e segreteria.

1. Le Commissioni eleggono tra i propri componenti il Presidente.
2. Il Presidente decide su tutte le questioni, anche interpretative del presente Regolamento, che dovessero essere sollevate nel corso delle sedute delle Commissioni Consiliari.
3. Il Segretario delle Commissioni è un dipendente del Comune.

Art. 5 – Compiti.

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno il compito di:
 - a) svolgere funzioni consultive, referenti e di proposta sugli atti di competenza del Consiglio Comunale, in relazione alle materie a ciascuna di esse attribuite;

- b) esaminare e approfondire questioni di interesse cittadino loro demandate dal Consiglio Comunale, dal Presidente del Consiglio e dal Sindaco;
- c) formulare, su richiesta di Presidenti di altre Commissioni, pareri su questioni all'esame di tali Commissioni, relativamente ai punti rientranti nelle proprie competenze.

Art. 6 – Convocazione.

1. La Commissione è convocata dal Presidente anche su richiesta del Sindaco, dell'Assessore competente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti della Commissione, con avviso ad ogni componente eletto, almeno tre giorni prima della seduta, unitamente all'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato anche al Sindaco, all'Assessore competente e ai Capigruppo.
3. Il Presidente della Commissione è tenuto alla convocazione della Commissione entro 5 gg. dalla richiesta da parte dell'Assessore delegato o del Sindaco.

Art. 7 – Eventuali partecipazioni alle sedute

1. Il Sindaco, gli Assessori competenti, il Presidente del Consiglio comunale e i Capigruppo possono partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto.
2. Essi possono intervenire per illustrare gli aspetti dei problemi all'ordine del giorno.

Art. 8 – Validità delle sedute e delle votazioni.

1. Per la validità delle sedute della Commissione sarà necessaria la presenza della metà dei componenti la Commissione.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Dopo due riunioni consecutive andate deserte, le proposte di deliberazione iscritte nel programma dei lavori verranno discusse direttamente in Consiglio Comunale.

Art. 9 – Partecipazione alle sedute del Sindaco, del Presidente del Consiglio e degli Assessori.

1. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni Consiliari per dare comunicazioni su argomenti iscritti nel programma dei lavori.
2. Gli Assessori partecipano alle sedute di commissione che trattano argomenti iscritti all'ordine del giorno e che riguardano il proprio Settore.

Art. 10 – Decadenza

1. Dopo tre assenze consecutive non giustificate o per un intero semestre anche se giustificato il componente della Commissione viene considerato decaduto e deve essere sostituito.
2. La sostituzione dovrà avvenire con le stesse modalità previste per la nomina dei Commissari.

Art. 11 – Verbali delle riunioni.

1. I verbali delle sedute, redatti a cura del Segretario, contengono unicamente le decisioni dettate dal Presidente relative ad ogni singolo argomento previsto nel programma dei lavori, nonché le dichiarazioni dei Consiglieri che ne hanno fatto richiesta.

Art. 12 – Disposizione di rinvio.

1. Ove non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, alle Commissioni Consiliari sono applicabili le disposizioni regolamentari relative al funzionamento del Consiglio Comunale.